

DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020

461/2020/R/EEL

PRIME DISPOSIZIONI INERENTI AL REINTEGRO ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI ONERI ALTRIMENTI NON RECUPERABILI PER IL MANCATO INCASSO DELLE TARIFFE PER SERVIZI DI RETE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1134^a riunione del 17 novembre 2020

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL (nel seguito: deliberazione 612/2013/R/EEL);
- la deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL o TTE);
- la deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 50/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di obblighi di separazione contabile (di seguito: TIUC);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 318/2019/R/EEL, recante "Criteri per l'aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria relativa ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 novembre 2019, 481/2019/R/EEL, recante "Criteri per l'aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria relativa ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica. Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 481/2019/R/EEL);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 445/2020/R/EEL, recante “Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 445/2020/R/EEL);
- il chiarimento agli operatori pubblicato in data 23 dicembre 2019 inerente alla disciplina della gestione delle garanzie.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; tale finalità orienta l’esercizio dei poteri, attribuiti alla medesima Autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando i regolamenti di servizio predisposti dagli esercenti (comma 37), oggi denominati anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto, dispacciamento di energia elettrica, distribuzione, trasporto, bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
- con riferimento al servizio di trasporto dell’energia elettrica, l’Autorità ne ha regolato i diversi aspetti rilevanti, avviando momenti di analisi, ricognizione e approfondimento finalizzati alla armonizzazione delle clausole generali di contratto praticate dalle differenti imprese distributrici, mediante la definizione di un codice di rete tipo per tale servizio (di seguito: Codice di rete tipo o Codice tipo);
- con la deliberazione 612/2013/R/EEL, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione del Codice tipo, prefigurandone un percorso di graduale costruzione;
- con la deliberazione 268/2015/R/EEL sono stati adottati i primi capitoli del Codice tipo in tema di garanzie e di fatturazione del servizio;
- con la deliberazione 50/2018/R/EEL l’Autorità ha approvato disposizioni relative al riconoscimento alle imprese distributrici di energia elettrica degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell’ambito del procedimento per l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria relativa ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, con il documento per la consultazione 481/2019/R/EEL l’Autorità ha proposto un intervento regolatorio sul tema del reintegro dei crediti inesigibili anche in relazione al mancato incasso dei corrispettivi di rete in modo tale che, al verificarsi di situazioni eccezionali, vengano adottate specifiche misure di copertura dei crediti non riscossi dai distributori;

- sulla base degli esiti della consultazione 481/2019/R/EEL, con la deliberazione 568/2019/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno:
 - a. ai fini della copertura degli oneri connessi al verificarsi di situazioni eccezionali di morosità in relazione alle tariffe di rete, prevedere misure specifiche, sul modello definito con deliberazione 50/2018/R/EEL relativa al riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema;
 - b. tenere conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione, confermando l'accesso al meccanismo, in ogni anno n , qualora l'ammontare dei crediti inesigibili afferenti alle tariffe di rete non ancora coperti, valutati considerando l'ammontare cumulato negli anni $n-2$, $n-3$ e $n-4$, superi lo 0,75% dei ricavi ammessi nell'ultimo anno del triennio considerato;
 - c. applicare una franchigia pari al 10% dell'ammontare complessivo dei crediti inesigibili di cui al precedente alinea, prevedendo un meccanismo di reintegro dei crediti che ne incentivi il recupero;
 - d. prevedere la prima applicazione del meccanismo con istanza da presentare nel corso dell'anno 2020, includendo crediti non riscossi maturati successivamente alla data di efficacia della deliberazione 268/2015/R/EEL;
 - e. rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative di dettaglio, coerenti con quelle previste dalla deliberazione 50/2018/R/EEL per le procedure di riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'attuazione del requisito minimo di accesso al meccanismo di copertura descritto alla lettera b) del precedente punto, fondato sul confronto tra la somma dei crediti inesigibili cumulati in un triennio e l'entità del ricavo ammesso riferito all'ultimo anno del medesimo triennio:
 - introduce un'asimmetria tra le procedure già adottate per il reintegro dei crediti inerenti agli oneri generali di sistema e quelle da adottare per il reintegro dei crediti inerenti ai servizi di rete;
 - richiede, per essere gestito, un'integrazione delle procedure di raccolta e di gestione dei dati e, conseguentemente la predisposizione di un sistema informatico più articolato di quello finora adottato per attuare le disposizioni della deliberazione 50/2018/R/EEL;
- con il documento per la consultazione 445/2020/R/EEL l'Autorità ha illustrato gli orientamenti in merito al meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema che gli utenti del trasporto hanno versato alle imprese distributrici pur non avendoli riscossi dai clienti finali con l'obiettivo di definire, con

riferimento ai venditori del mercato libero, un sistema di tutela analogo a quello già previsto per le imprese distributrici con la deliberazione 50/2018/R/EEL.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere ad una prima attuazione del meccanismo di reintegro sopra descritto, valutando i crediti inesigibili dalle imprese distributrici maturati successivamente alla data di efficacia della deliberazione 268/2015/R/EEL, fino ad almeno al 31 dicembre 2019, rinviando a un successivo provvedimento la definizione di una procedura per il reintegro dei crediti maturati successivamente, in modo da favorire un coordinamento operativo con le disposizioni della deliberazione 50/2018/R/EEL e valutare le modalità di copertura di particolari partite, quali quelle relative ad accordi transattivi e a cessioni del credito;
- il perimetro dei crediti afferenti ai servizi di rete per i quali, nelle situazioni di morosità, è necessario trovare copertura ai sensi della deliberazione 568/2019/R/EEL, debba includere:
 - corrispettivi tariffari per servizi di misura, distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica;
 - corrispettivi per prelievi di energia reattiva applicati nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa, media, alta e altissima tensione ai sensi degli articoli 22 e 25 del TIT;
 - componenti tariffarie UC₃ e UC₆;
 - contributi per prestazioni specifiche di cui alla tabella 7 del TIC;
 - contributi di cui al comma 11.4 del TIT, qualora l'impresa li abbia portati in detrazione del valore lordo degli investimenti, ancorché non incassati;
- anche in ragione della copertura pluriennale dei crediti inesigibili nell'ambito della prima attuazione del meccanismo e della conseguente potenziale significatività dei crediti oggetto di copertura, si debba consentire la presentazione della prima istanza senza la necessità di attivazione del requisito di accesso al meccanismo basato sulla verifica del superamento di una soglia minima di rilevanza del credito come previsto dalla deliberazione 568/2019/R/EEL, rimandando la valutazione circa l'opportunità di prevedere la soglia d'accesso in occasione della definizione del meccanismo a regime;
- sia in ogni caso opportuno confermare l'applicazione di una franchigia pari al 10% dell'ammontare complessivo dei crediti inesigibili per servizi di rete, come già previsto dalla deliberazione 568/2019/R/EEL;
- sia opportuno affidare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), anche in relazione alla prima attuazione del meccanismo, l'adozione di procedure e modelli tali da favorire il massimo coordinamento operativo con gli analoghi già adottati per la deliberazione 50/2018/R/EEL rinviando la definizione di una procedura più dettagliata nonché la definizione dei necessari interventi sul sistema informatico per la raccolta e gestione dei dati,

- anche al fine di consentire di implementare adeguati meccanismi di verifica e analisi dei dati trasmessi dalle imprese distributrici;
- sia necessario richiedere che le informazioni contenute nelle istanze di partecipazione al meccanismo presentate dalle imprese distributrici siano accompagnate da una relazione di una società di revisione legale, che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società e di coerenza con i dati nei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC, espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio;
 - sia necessario che la CSEA renda disponibili alle imprese i modelli di rendicontazione, finalizzati alla prima applicazione del meccanismo, entro il 30 aprile 2021;
 - sia opportuno concedere alle imprese distributrici la possibilità di richiedere l'erogazione entro la fine dell'anno 2020 di un anticipo sulle somme spettanti, di entità non superiore al 50%, e che l'eventuale sovrastima di tale importo, valutata a completamento della procedura di trasmissione dei dati richiesti dalla CSEA, venga penalizzata tramite applicazione del massimo interesse di mora previsto dal TIT

DELIBERA

Articolo 1

Prima attuazione del meccanismo di reintegro dei crediti non recuperabili relativi alle tariffe di rete dovute dal 1 gennaio 2016

- 1.1 Il presente articolo disciplina la prima attuazione del meccanismo di reintegro dei crediti altrimenti non recuperabili afferenti ai servizi di rete, così come definiti nel successivo comma 1.2, maturati successivamente alla data di efficacia della deliberazione 268/2015/R/EEL.
- 1.2 Per crediti afferenti ai servizi di rete si intendono quelli relativi ad importi fatturati in applicazione di:
 - a. corrispettivi tariffari per servizi di misura, distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica;
 - b. corrispettivi per prelievi di energia reattiva applicati nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa, media, alta e altissima tensione ai sensi degli articoli 22 e 25 del TIT;
 - c. componenti tariffarie UC₃ e UC₆;
 - d. contributi per prestazioni specifiche di cui alla tabella 7 del TIC;
 - e. contributi di cui al comma 11.4 del TIT, qualora l'impresa li abbia portati in detrazione del valore lordo degli investimenti, ancorché non incassati.
- 1.3 Ciascuna impresa distributtrice:

- a) partecipa al meccanismo di riconoscimento in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell'allegato B alla deliberazione 268/2015/R/EEL da almeno da 6 (sei) mesi;
- b) ha diritto a ricevere dalla CSEA l'ammontare di reintegrazione T_{ID}^{AMM} .

1.4 L'ammontare di reintegrazione T_{ID}^{AMM} , è fissato pari a:

$$T_{ID}^{AMM} = 0,9 * (CNT + T^{CC})$$

dove:

CNT è il credito non incassato come definito al comma 1.5;

T^{CC} sono gli ammontari rinunciati, limitatamente alla quota parte relativa ai servizi di rete, per:

- a) eventuali cessioni del credito,
 - b) eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito,
- conclusi successivamente alla risoluzione del contratto di trasporto con riferimento ai crediti oggetto del meccanismo, come definiti al comma 1.6;

1.5 Ai fini della quantificazione del credito non incassato CNT , i crediti non riscossi:

- a) includono gli importi valutati sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 4, lettera a) della deliberazione 50/2018/R/EEL;
- b) escludono gli importi valutati sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 4, lettera b) della deliberazione 50/2018/R/EEL;
- c) sono ridotti:
 - i. degli importi incassati in caso di escussione delle garanzie per inadempimenti connessi ai pagamenti, ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato B del Codice tipo, per la quota non già conteggiata in attuazione dell'art.1, comma 4, lettera c), punto i) della deliberazione 50/2018/R/EEL;
 - ii. del 5%, qualora afferiscano a fatture emesse oltre i termini ordinari previsti per l'emissione delle fatture, ai sensi del capitolo 5 dell'Allegato C del medesimo Codice tipo;
 - iii. di qualunque importo eventualmente già incassato ai sensi della deliberazione 50/2018/R/EEL.

1.6 Gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente del trasporto, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'impresa distributrice, sono ammessi al meccanismo sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 5, della deliberazione 50/2018/R/EEL.

Articolo 2

Disposizioni alla CSEA in merito alla quantificazione e liquidazione dei crediti non recuperabili dalle imprese distributrici relativi alle tariffe di rete

- 2.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione del T_{ID}^{AMM} , per ciascuna impresa distributtrice che ne faccia richiesta.
- 2.2 La CSEA, entro il 30 aprile 2021, pubblica sul proprio sito *internet* il modello per la trasmissione, da parte delle imprese distributtrici, delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare di cui al comma 2.1.
- 2.3 Il modello di cui al comma precedente viene predisposto da CSEA in modo tale da favorire il coordinamento con l'analogo modello di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 50/2018/R/EEL.
- 2.4 Ciascuna impresa distributtrice comunica alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, entro il 30 giugno 2021, la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili corredata delle informazioni rilevanti di cui al comma 2.2.
- 2.5 La CSEA provvede, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributtrici ai sensi del precedente comma 2.4, a determinare e a erogare, al netto dell'anticipazione di cui al comma 3.1, l'ammontare di reintegrazione del T_{ID}^{AMM} entro il 31 agosto 2021 e procede a comunicare all'Autorità gli ammontari T_{ID}^{AMM} riconosciuti a ciascuna impresa distributtrice.
- 2.6 L'Autorità e la CSEA, secondo modalità definite dall'Autorità, con successivi controlli anche a campione, verificano:
 - a) il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
 - b) la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'impresa distributtrice ai sensi del comma 2.2;
 - c) il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 1, in particolare con riferimento al comma 1.5 ovvero che siano fornite alla medesima CSEA le evidenze raccolte ai fini della valutazione positiva dell'escutibilità delle garanzie e dell'affidabilità dei suoi garanti.
- 2.7 Per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi ai corrispettivi di rete la CSEA ricorre ai fondi disponibili nel Conto di cui all'articolo 47 del TIT, mantenendo evidenza separata rispetto a quanto inerente agli ammontari liquidati ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Entro e non oltre il 7 dicembre 2020 le imprese distributrici possono richiedere alla CSEA di ricevere entro il 31 dicembre 2020 l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'ammontare di reintegrazione T_{ID}^{AMM} quantificato in attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 1.
- 3.2 Qualora, a conclusione delle procedure descritte al precedente articolo 2, commi da 1 a 5, l'ammontare di reintegrazione T_{ID}^{AMM} spettante a ciascuna impresa distributtrice dovesse risultare inferiore all'ammontare stimato ai fini della richiesta di cui al precedente comma 3.1, l'impresa sarà tenuta alla restituzione della differenza, entro il 31 agosto 2021, riconoscendo alla CSEA un interesse di mora calcolato secondo quanto previsto dal comma 48.4 del TIT.
- 3.3 Le informazioni contenute nelle istanze di partecipazione al meccanismo, devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale, che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, e di coerenza con i dati riportati nei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentante.
- 3.4 Le erogazioni che CSEA deve effettuare nei confronti delle imprese distributrici ai sensi dei commi 2.5 e 3.1 sono soggette alle condizioni previste dall'articolo 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all'Allegato A alla deliberazione 297/2017/A.
- 3.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
- 3.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini